

nari. Altrimenti l'articolo si sarebbe dovuto modificare.

**Sonnino Sidney.** Le parole sono chiare.

**Fagioli, relatore.** Ecco perchè dicevo che l'onorevole Sonnino non aveva letto tutto il disegno di legge. Se lo avesse letto tutto, avrebbe veduto che tale è il nostro concetto, sino a prova in contrario; altrimenti, torno a dire, l'articolo 59 si dovrebbe modificare.

Detto ciò (e spero che, con questo, si debba togliere il motivo del fatto personale dell'onorevole Sonnino), concludo che questa concorrenza che i segretari comunali fanno agli straordinari si effettua soltanto per un terzo dei posti che rimangono disponibili nella classe inferiore, ma non si effettua in tutti gli altri impieghi della categoria d'ordine, di classe e grado superiori a quello infimo, in cui soltanto sono ammessi i segretari comunali. Il che evidentemente scema di molto l'importanza delle osservazioni fatte e delle critiche mosse da parecchi oratori nell'interesse di questa classe di straordinari che secondo essi sarebbero grandemente pregiudicati, mentre in realtà, se non saranno avvantaggiati, almeno non risentiranno che pregiudizi affatto incalcolabili; che in ogni caso deriverebbero da una legge che lo Stato ha il diritto di fare, e che tende a regolare in modo definitivo lo stato degli impiegati.

Detto ciò, non ho altro da aggiungere e mi rimetto al giudizio della Camera.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** L'onorevole Sonnino ha facoltà di parlare per fatto personale.

**Sonnino Sidney.** L'onorevole Fagioli per dimostrare che non si fa un danno agli scrivani e ai diurnisti dice che Commissione e Governo interpretano le parole *scrivani e diurnisti* in modo da comprendervi tutti gli straordinari nel senso più largo. Ciò che vorrebbe dire che vi sarebbero compresi, per esempio, anche gli ingegneri straordinari del Genio civile.

Ora sta bene che essi interpretino così; ma le parole della legge sono chiare e precise. Io non avrò letta la relazione dell'onorevole Fagioli; ma ho letta la legge, e mi basta: poichè non sono obbligato a leggere le relazioni, ma le leggi.

E siccome la legge parla in un modo e la relazione in un altro, dico che è la legge che fa testo e non la interpretazione del Governo e della Commissione.

Ora quando la legge dice *scrivani e diurnisti*, non si può, nonostante tutte le interpretazioni, sostenere che queste parole vogliano dire gli straor-

dinari di tutti i gradi, invece che gli straordinari del grado infimo.

E non ho altro da dire.

**Chiaves.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Chiaves.** Desidero una semplice spiegazione: respingendosi l'articolo 14 è inteso che resta impregiudicata, come oggi è, la posizione dei sott'ufficiali dell'esercito e della marina.

*Voci.* Sì, sì, ci sono le leggi!

**Chiaves.** Voleva chiarir questo perchè non si credesse che, respingendo questo articolo, si venissero a danneggiar quei sott'ufficiali di fronte allo stato presente delle cose.

**Presidente.** Se casualmente la Camera respingesse l'articolo 14, s'intende che rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti.

*Voci.* Ai voti, ai voti.

**Siacci.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Siacci.** Io faccio osservare alla Camera nuovamente che oltre alla legge 8 luglio 1883 intorno ai sott'ufficiali dell'esercito c'è anche una legge 14 luglio 1887 che dà eguali diritti agli scrivani locali della marina. Se non rimangono ferme le disposizioni che formano oggetto di quest'ultima legge, è evidente che i diritti di quel personale rimarranno sacrificati.

*Voci.* No, no, niente affatto!

**Siacci.** Ma sì, rimarranno sacrificati perchè la legge 14 luglio è stata fatta per loro.

Perciò dichiaro che se in qualche modo non si salvano i diritti degli scrivani locali dell'Amministrazione della marina, voterò contro l'articolo 14.

**Brin, ministro della marina.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Brin, ministro della marina.** Ecco: dirò subito all'onorevole Chiaves che, anche nel caso in cui l'articolo 14 non fosse approvato, i diritti dei sott'ufficiali dell'esercito e della marina non sarebbero in alcun modo intaccati. Ciò premesso, se la Camera approva l'articolo come è stato concordato fra Governo e Commissione, ben inteso con l'aggiunta da me proposta, non solo non si vengono a pregiudicare le disposizioni della legge 14 luglio 1887 che riguardano gli scrivani locali di marina, ma anzi quelle disposizioni ricevono una nuova sanzione; e difatti il regolamento 28 giugno 1888 che abbiamo fatto d'accordo col presidente del Consiglio, il ministro della guerra ed io cita anche la legge del 14 luglio 1887.